**ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI DOCENTI PER ATTIVITA’ DIDATTICA nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE**

**a.a. 2023/2024**

**Progetto n. 2023-1-IT02-KA131-HED-000118946**

*L’Accordo deve essere firmato prima dal docente e successivamente dal Rappresentate Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.*

**Fra:**

1. **1. l'Università degli Studi di Macerata** (I MACERAT01)

Via Crescimbeni n. 30/32 – 62100 Macerata

tel. 0733/2586040, fax. 0733/2586039

e-mail:cri@unimc.it,

in prosieguo denominato “**l’Istituto**”

rappresentato dalla Delegata del Rettore per l’Erasmus e la Mobilità Europea, Prof.ssa Emanuela Giacomini, D.R. n. 63 del 31/01/2024

**2.** il Prof-Dott./Prof.ssa-D.ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Codice Fiscale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Nazionalità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Posizione ricoperta[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Dipartimento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Indirizzo completo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Numero di telefono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Numero di fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in prosieguo denominato/a il “**Partecipante**”

Il Partecipante gode di un contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+.

**hanno concordato:**

Le Condizioni Speciali, le Condizioni generali, linee guida e del Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching[[2]](#footnote-2) che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”). Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni delle le Condizioni generali, delle linee guida e del Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching.

**CONDIZIONI SPECIALI**

**ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO**

1.1 Il presente Accordo stabilisce i diritti e gli obblighi, i termini e le condizioni applicabili al supporto finanziario concesso per svolgere un'attività di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+.

1.2 L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea al Partecipante per intraprendere una mobilità Erasmus+.

1.3 Il Partecipante accetta il contributo finanziario nell’ammontare specificato nell’Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di docenza come descritto nel *Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching*, sotto la propria responsabilità.

1.4 Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite e-mail.

**ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ**

2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.

2.2 Il Partecipante si impegna a svolgere la propria mobilità fisica ai fini di docenza all’estero dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicare le date di inizio e fine della mobilità, ovvero un giorno di viaggio immediatamente prima del giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Università partner ed uno immediatamente dopo l’ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Università partner. Un giorno di viaggio prima del giorno di inizio della mobilità e/o uno dopo il giorno di fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale. Per il Viaggio Green i giorni di viaggio previsti per l’andata e il ritorno sono due per un totale di quattro) per un totale di giorni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e di ore di lezione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso l’Università di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Codice ERASMUS: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Paese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.3 Le attività ammissibili al contributo (*linee guida*) possono essere svolte dal **1° ottobre 2023** al **30 settembre 2024**. **Tutte le spese inerenti la mobilità dovranno essere sostenute entro tale periodo**.

2.4 Il periodo di mobilità non può avere una **durata inferiore a 2 giorni consecutivi, esclusi i giorni di viaggio, e non superiore a 2 mesi** e deve prevedere un **minimo di 8 ore di insegnamento** **per settimana**. **Qualora la durata della mobilità sia superiore ad una settimana, il numero minimo di ore di insegnamento per una settimana incompleta dovrà essere proporzionato alla durata della settimana stessa**.

2.5 Il Partecipante può inviare una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità entro i limiti stabiliti all’Articolo 2.4; se l’istituto accetta il prolungamento della durata del periodo di mobilità, l’Accordo deve essere modificato di conseguenza (si veda Articolo 1.3).

2.6 L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo della mobilità all'estero certifica le date di effettivo inizio e fine dello svolgimento del periodo di mobilità.

**ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO**

3.1 Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del Programma Erasmus+ Call 2023 e nelle relative Disposizioni Nazionali.

3.2 Il Partecipante deve inviare eventuale richiesta di estensione della mobilità fisica entro i termini indicati nella Guida al Programma, ovvero, entro 30 gg dal termine della mobilità. Se l’Istituto accoglie la richiesta di prolungamento, dovrà conseguentemente procedere ad emendare il presente accordo.

3.3 L’Università di Macerata garantisce al Partecipante una forma di contributo alternativa fornendo i servizi relativi al viaggio e al supporto individuale. In tale ipotesi, l’Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.

Il Partecipante riceve un contributo per il **supporto individuale** moltiplicando il numero dei giorni di mobilità come specificati nell’art. 2.2 per l’importo giornaliero del contributo per il soggiorno nel Paese di destinazione, come specificato nell’art. 9 delle linee guida. Riceverà altresì un contributo per le **spese di viaggio** sostenute sulla base dei giustificativi di spesa presentati e nei limiti dei massimali previsti dall’Unione Europea (art. 7 delle linee guida).

L’importo finale del contributo per il periodo di mobilità è calcolato moltiplicando il numero dei giorni di mobilità, come specificati nell’art. 2.2, per l’importo giornaliero del contributo per il supporto individuale dei Paese di destinazione e aggiungendo il contributo per il viaggio. Per i partecipanti a “zero-grant” il contributo per il viaggio è pari a zero.

Il Partecipante gode di un contributo finanziario con fondi dell’Unione Europea **dell’importo massimo di € 1.000,00**, per svolgere il programma di mobilità approvato nell’ambito della Candidatura alle Attività Decentrate presentata all’Agenzia Nazionale dall’Università di Macerata.

3.4 Il rimborso dei costi sostenuti per le minori opportunità, ove applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.

3.5 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati tramite fondi dell’Unione Europea.

3.6 Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.5, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di lavoro o in caso di partecipazione ad attività di docenza purché svolga e porti a termine le attività previste nel *Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching*.

3.7 Il supporto finanziario o parte di esso, dovrà essere recuperato dall’Università di Macerata se il Partecipante non rispetta i termini dell’Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari quando il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nel *Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching* per **cause di forza maggiore**; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all’istituto di appartenenza all’istituto ospitante] e accettato dall’Agenzia Nazionale. Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza che è comunque tenuto a richiederne approvazione all’Agenzia Nazionale.

**ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

4.1 La borsa verrà liquidata in unica soluzione al rientro in sede del Partecipante. In ogni caso, l’Università è tenuta a pagare al Partecipante solo fondi Erasmus già ricevuti dall’Agenzia Nazionale.

4.2 Al massimo **entro 30 giorni** dal termine della mobilità il Partecipante presenterà la seguente documentazione in originale: i **documenti di viaggio** a/r in originale (biglietti, fatture, ricevute, carte di imbarco), **attestato dell’Istituto ospitante** rilasciato al **termine** del periodo di mobilità all’estero, **debitamente timbrato e firmato**, **che certifichi la data di inizio e di fine del periodo di docenza, il numero dei giorni e delle ore di docenza effettuate**, nonché la **Richiesta di Liquidazione**. La predetta documentazione potrà essere trasmessa all’Ufficio Mobilità Internazionale esclusivamente **in originale** e sarà considerata come la richiesta del Partecipante di pagamento del contributo. L’Ufficio avrà **45 giorni di tempo** dall’approvazione della documentazione finale per effettuare il pagamento. Il Partecipante, sempre **entro 30 giorni** dal termine della mobilità e/o della ricezione dell’e-mail automatica del sistema, procederà inoltre a inviare on-line il **Rapporto Narrativo (EU SURVEY)** di cui all’art. 5.

4.3 Tali documenti dovranno essere trasmessi all’Ufficio Mobilità Internazionale entro **giorni 30** dal rientro in sede e, comunque, entro e non oltre il **10 ottobre 2023** nel caso in cui la mobilità termini il 30 settembre 2024.

4.4 Il Partecipante deve dare prova delle effettive date di inizio e di fine del periodo di mobilità, attraverso la presentazione dell’Attestato di Frequenza fornito dall’Istituto ospitante.

**ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA**

5.1 L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinché lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata.

5.2 La copertura assicurativa deve comprendere almeno una **copertura sanitaria,** **un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni.**

[*In caso di mobilità intra-UE*, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa.

Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]

*Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.*

5.3 La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è: l'organizzazione.

5.4 Le **Assicurazioni di responsabilità civile e infortuni** coprono i danni causati dal Partecipante o al Partecipante durante il suo soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. In base alle precedenti considerazioni, l’Istituto su base volontaria si incarica di tutelare il **Partecipante**, come parte della propria gestione per la qualità, con le seguenti coperture:

In base ai precedenti commi, l’Istituto su base volontaria si incarica di tutelare il Partecipante, come parte della propria gestione per la qualità, con le seguenti coperture:

- Infortuni sul lavoro: INFORTUNI CUMULATIVA (n. 420134066 - C.I.G. ZED374D1EC - Generali ag. Perogio Ruggeri Parenti) valida dal 31/07/2022 al 31/07/2024 e successivi rinnovi;

- Infortuni sul lavoro INAIL: assolta in base agli artt. 4 e 119 del T.U. 1124/1965;

- POLIZZA RCT/O: (n. 420134066 - C.I.G. ZED374D1EC - Generali ag. Perogio Ruggeri Parenti) valida dal 31/07/2022 al 31/07/2024 e successivi rinnovi.

Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.

**ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE**

6.1 Il Partecipante può effettuare la valutazione linguistica OLS delle proprie competenze nella lingua della mobilità (ove disponibile) prima della mobilità ed utilizzare il corso di lingua disponibile nella piattaforma OLS. Il **Partecipante** può effettuare la valutazione linguistica OLS nella lingua di mobilità (se disponibile) prima del periodo di mobilità.

**ARTICOLO 7 - RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)**

5.1 Il Partecipante deve **trasmettere online il Rapporto Narrativo (EU Survey)** sul proprio periodo di mobilità, debitamente compilato, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla fine del periodo di mobilità a seguito di ricezione dell’invito a procedere alla sua compilazione.

5.2 Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un **rimborso parziale o totale del contributo ricevuto** da parte del loro Istituto.

**ARTICOLO 8 – ETICA E VALORI**

8.1 Etica: l'attività di mobilità deve essere svolta in linea con i più elevati standard etici e con i principi etici applicabili come previsti dal diritto europeo, internazionale e nazionale.

8.2 Valori: il Partecipante deve impegnarsi e garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'UE (come il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze).

8.3 Se il Partecipante viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta.

**ARTICOLO 9 – PROTEZIONE DEI DATI**

9.1 Il beneficiario fornirà ai partecipanti la necessaria informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ [https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement.](https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement)

9.2 Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

9.3 **Il Partecipante** può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

**ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

10.1 Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

10.2 In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.

**ARTICOLO 11 – CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI**

11.1 Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.

**ARTICOLO 12 – RESPONSABILITA’**

13.1 Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.

13.2 L’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

**ARTICOLO 14 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE**

14.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.

14.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito l’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Partecipante** |  **Per l’Istituto** |
| nome/cognome/**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Delegata del Rettore per l’Erasmus e la Mobilità Europea** **(Prof.ssa Emanuela Giacomini)** |
| Firma**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Firma**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Nel caso di mobilità docenti inserire la “classe di docenza” (junior = RICERCATORI; intermedio = PROFESSORI ASSOCIATI; Settore AFAM: = Professori di II Fascia; senior = PROFESSORI ORDINARI; Settore AFAM = Professori di I Fascia). [↑](#footnote-ref-1)
2. Per *Allegato 3 - Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching* del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale di riferimento. [↑](#footnote-ref-2)